

Verso la Fatturazione Elettronica e la Trasmissione Telematica dei Corrispettivi



1° GENNAIO 2019 – FATTURE ELETTRONICHE

- Il decreto conferma, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'obbligo generalizzato per tutti i soggetti titolari di partita Iva, residenti ovvero stabiliti ai fini Iva nel territorio nazionale, di emettere e ricevere fatture elettroniche (cd. e-fatture) tramite il Sistema di Interscambio SDI, sia per i rapporti B2B (cioè verso altri soggetti titolari di partita Iva) che B2C (cioè verso soggetti privati).
- Per le operazioni effettuate verso soggetti esteri (sia comunitari che extracomunitari) continueranno invece ad operare le attuali regole di fatturazione analogica.
- Rimangono comunque esclusi dall'obbligo i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL.98/2011, del regime forfetario ex L.190/2014 ed i produttori agricoli ex art.34 DPR 633/72.
- L'introduzione della fatturazione elettronica farà venir meno, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 2019, l'adempimento fiscale denominato Comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) per le fatture nazionali, mentre tale adempimento rimarrà in vigore (con cadenza mensile) per le operazioni effettuate con soggetti esteri.
- Le e-fatture dovranno essere trasmesse in formato Xml tramite la piattaforma digitale funzionante secondo il protocollo SDI (Sistema di Interscambio) utilizzando nuove applicazioni software o piattaforme telematiche web rese disponibili da software house private ovvero dall'Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari abilitati.



TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La fattura elettronica potrà essere emessa tramite invio del documento in formato XML allo SDI:

Fattura differita, attestata dall'emissione di DDt o di scontrino fiscale: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

Fattura immediata emessa fino al 30 giugno 2019: entro il termine per la liquidazione periodica lva (mensile / trimestrale) di riferimento dell'operazione;

Fattura immediata emessa dal 1 luglio 2019: entro 10 giorni dal momento in cui viene effettuata l'operazione.

La norma stabilisce che la fattura "differita" deve essere documentata da:

- a) un DDT (limitatamente alle cessioni di beni), ovvero;
- b) uno scontrino "parlante" (art. 3, c. 3 del DPR n. 696/96), ovvero;
- c) un "documento commerciale" emesso tramite un RT (art. 5, c. 1, lett. c) del DM 7.12.16).

E' opportuno che i documenti rechino l'indicazione "segue fattura differita" e in tal caso nella fattura (che comunque non sposta il termine di liquidazione dell'IVA stabilito, per i contribuenti in regime mensile, nel giorno 16 del mese in cui è stata emessa la fattura differita) possono essere riportate tutte le operazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente nel corso del medesimo mese solare.



SERVIZI GRATUITI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- > una procedura web, per predisporre e trasmettere le fatture, procedura che può essere utilizzata da chi dispone di un PC ed una commessione internet;
- una APP per tablet e smartphone, rivolta, in particolare, a chi non dispone di una attrezzatura fissa;
- un software stand alone per predisporre le fatture elettroniche anche in assenza di una stabile connessione ad internet;
- un servizio per conservare le fatture elettronicamente (con valenza sia civilistica sia fiscale) reso disponibile previa accettazione di un accordo di servizio da effettuarsi via internet. Tale servizio consente una significativa riduzione dei costi per le imprese, sfruttando al meglio le possibilità che la fatturazione elettronica offre in materia di digitalizzazione;
- un servizio per la generazione di un codice QRCode, un codice da stampare o salvare sul proprio smartphone, che può essere mostrato al proprio fornitore per l'acquisizione automatica dei dati anagrafici per l'acquisizione automatica dei dati anagrafici da riportare in fattura;
- > un servizio di registrazione dell'indirizzo telematico, dove l'operatore intende ricevere dal SdI, di default, tutte le sue fatture passive;
- > un servizio di consultazione e acquisizione di tutte le fatture emesse e ricevute.



1° LUGLIO 2019 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

- Viene introdotto l'obbligo per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri, con decorrenza dal 1 luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari annuo superiore a 400.000 euro e per i restanti soggetti a partire dal 1 gennaio 2020.
- Per effetto dell'introduzione di tale obbligo non ci sarà più la necessità di registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 633/72.
- Si precisa, inoltre, che le Farmacie potranno ottemperare all'obbligo mediante gli strumenti ed i canali utilizzati per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (cd. 730 precompilato).

